Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-SAIE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0005094 - 14/03/2014 - USCITA



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

VISTO il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

VISTO il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di seguito denominata Cassa), un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP e' stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'articolo 6, con il quale e' stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

VISTO l'articolo 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

VISTO l'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n.111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;

VISTO l'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n.111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12.6.2014, con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 6 "Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" che prevede tra l'altro che la componente variabile del contributo a carico dei titolari di autorizzazione sia calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,00150 euro, valore aumentato a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, in funzione delle vendite di carburante, del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella stessa provincia;

VISTO che lo stesso articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di

distribuzione dei carburanti per l'annualità 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30.4.2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio;

CONSIDERATO che è quindi imminente la scadenza del 30.4.2014 per l'effettuazione del primo versamento del contributo e che non sono ancora disponibili i dati richiesti all'Agenzia delle Dogane relativamente alla distribuzione provinciale degli impianti di distribuzione carburanti sulla base dei quali individuare i bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo;

DECRETA

Articolo Unico

L'individuazione dei bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 viene effettuata previa acquisizione dei dati richiesti all'Agenzia delle Dogane relativamente alla distribuzione provinciale degli impianti di distribuzione carburanti.

Conseguentemente l'applicazione della predetta maggiorazione è da calcolarsi nell'ambito del secondo versamento del contributo dovuto a titolo di conguaglio entro il 31 dicembre 2014.

Roma, 14 mois 2014

IL DIRETTORE GENERALE